

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-537/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/6/CE — Manipolazione del mercato — Sanzioni — Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 50 — Principio del ne bis in idem — Natura penale della sanzione amministrativa — Esistenza di uno stesso reato — Articolo 52, paragrafo 1 — Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem — Presupposti)

(2018/C 166/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Dispositivo

- 1) L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che consente di celebrare un procedimento riguardante una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona per condotte illecite che integrano una manipolazione del mercato, per le quali è già stata pronunciata una condanna penale definitiva a suo carico, nei limiti in cui tale condanna, tenuto conto del danno causato alla società dal reato commesso, sia idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva.
- 2) Il principio del ne bis in idem garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conferisce ai soggetti dell'ordinamento un diritto direttamente applicabile nell'ambito di una controversia come quella oggetto del procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — J. Klein Schiphorst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-551/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera — Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 7, 63 e 64 — Prestazioni di disoccupazione — Disoccupato che si reca in un altro Stato membro — Mantenimento del diritto alle prestazioni — Durata)

(2018/C 166/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: J. Klein Schiphorst

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositivo

L'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone all'istituzione competente di rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta di proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto di tale domanda conduca a un risultato irragionevole.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — procedimento promosso dall'Astellas Pharma GmbH

(Causa C-557/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/83/CE — Medicinali per uso umano — Articoli 28 e 29 — Procedura decentrata di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale — Articolo 10 — Medicinale generico — Periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento — Potere delle autorità competenti degli Stati membri interessati di determinare la data di decorrenza del periodo di protezione — Competenza, da parte dei giudici degli Stati membri interessati, a sindacare la determinazione della data di decorrenza del periodo di protezione — Tutela giurisdizionale effettiva — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47)

(2018/C 166/16)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Astellas Pharma GmbH

Con l'intervento di: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)

Dispositivo

- 1) L'articolo 28 e l'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di una procedura decentrata di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico, l'autorità competente di uno Stato membro interessato da tale procedura non può determinare essa stessa la data di decorrenza del termine del periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento all'atto dell'adozione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, della suddetta direttiva, della sua decisione relativa all'immissione in commercio di tale medicinale generico in detto Stato membro.